



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI e DELLA SETA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008**

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni  
da diporto nelle isole minori e nelle aree marine  
di maggior pregio ambientale e paesaggistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese è caratterizzato da uno dei sistemi ambientali e paesaggistici di maggior pregio, ma anche tra i più delicati. L'eccessiva pressione turistica e antropica che le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio sono costrette a subire durante il periodo estivo rischia di comprometterne il valore. I flussi turistici non regolati rischiano infatti di aggredire il territorio senza produrre ricchezza e generare le risorse in grado di riequilibrare i fattori di disturbo all'ecosistema.

Si aggiunga inoltre che tale aree soffrono di una cronica carenza infrastrutturale che pregiudica una corretta gestione, ad esempio, di attività quali la nautica da diporto o la balneazione. La mancanza di posti barca o di approdi attrezzati rappresenta un fattore d'isolamento che impedisce una buona fruizione di questi territori di pregio.

La proposta è di promuovere un grande progetto per una infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree dove più alta è la pressione del diporto. In questo modo si potrebbero dotare le coste italiane di posti barca in porticcioli *off shore* per l'attracco e dotare queste realtà di servizi per la nautica da diporto che consentano una corretta fruizione del litorale e dell'entroterra.

Un campo ormeggi così delineato avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela del fondale marino.

Il parco boe nasce infatti con la specifica finalità di limitare, se non eliminare del tutto, gli ancoraggi sulle praterie di *Posidonia oceanica* o comunque in aree con fondali protetti. Il problema degli ancoraggi è sulla ribalta delle cronache scientifiche come uno

dei principali fattori di impatto sull'ecosistema di *Posidonia*; un fenomeno che diventa sempre più allarmante ed evidente, soprattutto nella stagione estiva. Ricerche e studi effettuati hanno messo in evidenza la necessità di ovviare a questo problema per ridurre l'impatto ed esistono soluzioni di vario tipo per la realizzazione di campi boe, al momento l'unica alternativa accettabile al divieto assoluto di ancoraggio.

Tra gli ambienti marini mediterranei le praterie di *Posidonia oceanica* costituiscono un ecosistema di fondamentale importanza per la riproduzione, lo sviluppo e il rifugio di moltissime specie animali e vegetali. Il fondamentale ruolo svolto dalla *Posidonia oceanica* è dovuto alla particolare stabilità del sistema derivata dalle caratteristiche morfologiche e funzionali della pianta stessa, le cui strutture vegetative sono particolarmente resistenti, permettendo anche l'adattamento degli organismi marini alle molteplici nicchie che si creano all'interno del sistema stesso. D'altra parte, però, l'accrescimento di *Posidonia oceanica* è molto lento, avendo una bassissima capacità rigenerativa dovuta appunto ai lenti ritmi di crescita. La conclusione è che è evidente che la *Posidonia oceanica* non sia una risorsa rinnovabile e la sua protezione è una scelta indispensabile per il mantenimento dei benefici citati.

Risulta, quindi, necessaria una regolamentazione degli ancoraggi e degli accessi nelle aree protette per ovviare a questi inconvenienti. In altre aree del Mediterraneo, caratterizzate come riserve marine, come a Port-Cros (Francia), a Lavezzi (Corsica) o alle Isole Medes (Spagna) è stata avvertita la medesima esigenza di salvaguardia per questa risorsa e si stanno approntando o si sono approntati parchi boe.

Gli obiettivi dei campi ormeggi istituiti dal presente disegno di legge sono i seguenti:

- fruizione regolamentata dell'area;
- l'erogazione di un numero limitati di permessi di stazionamento nell'area, determinato dal numero di gavitelli disponibili;
- riduzione del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto;
- attivazione dei servizi aggiuntivi (anche a pagamento) nel settore della nautica da diporto;
- ricadute occupazionali stagionali sulle comunità locali.

Per altro, si prevede che il sistema di ancoraggio sul fondale delle boe di segnalazione e ancoraggio debba garantire:

- minimo ingombro sul fondale;

- facilità d'installazione e resistenza alla trazione per mareggiate di grandi dimensioni.

L'ancoraggio sul fondale delle boe deve essere assicurato da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minore impatto ambientale a fronte di un'attenta analisi costi benefici. L'intervento deve altresì prevedere l'adozione di adeguati sistemi, anche tecnologicamente avanzati, per il monitoraggio remoto delle boe e dei pali a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

Infine, si prevede che la tipologia dei segnalamenti e le procedure per l'installazione devono attenersi alle direttive emanate in materia dall'Ufficio Tecnico dei Fari della Marina Militare, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla locale Capitaneria di porto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di tutelare l'ecosistema delle aree marine nazionali di maggior pregio ambientale e paesaggistico, come individuate ai sensi dell'articolo 2, i comuni interessati sono tenuti ad istituire campi ormeggio attrezzati per imbarcazioni da diporto, di seguito «campi ormeggio», nell'ambito dei quali è fatto divieto di ancoraggio al fondale.

2. I campi ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle imbarcazioni da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione, anche per via telematica.

3. I comuni che istituiscono i campi ormeggio di cui al comma 1 possono stabilire tariffe orarie e giornaliera di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto.

4. I proventi riscossi dai comuni ai sensi al comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi ormeggio, ad interventi di salvaguardia del territorio e di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziati dei rifiuti.

5. Nell'allestimento dei campi ormeggio i comuni sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei

fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

6. I comuni sono altresì tenuti ad allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

#### Art. 2.

##### *(Individuazione delle aree marine)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui alla legge n. 281 del 1997, sono individuati, ai fini dell'istituzione dei campi ormeggio di cui all'articolo 1, le isole minori e le aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico e i relativi comuni di riferimento.

2. La tipologia dei segnalamenti e le procedure per l'installazione devono attenersi alle direttive emanate in materia dall'Ufficio Tecnico dei Fari della Marina Militare, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Capitanerie di porto.





